

Vade mecum cavalleresco

Al mio caro Colonnello

Comm. ANGELO CAMBRIA

gentiluomo perfetto, geloso custode delle tradizioni cavalleresche, dedico.

Palermo, 15 febbraio 1924.

In considerazione dei duelli che con una certa frequenza hanno luogo e ad evitare che giovani Ufficiali, chiamati quali rappresentanti in questioni cavalleresche, non sappiano bene assolvere il loro mandato, perché non perfettamente esperti in tale delicatissima materia, ho creduto opportuno scrivere in sintesi questi appunti sulle vertenze cavalleresche, per i Sigg. Ufficiali, inferiori, i quali vi troveranno altresì un cenno sulla circolare ministeriale riguardante particolarmente le vertenze fra ufficiali.

Brevissimo cenno storico

La Cavalleria, nei Medio Evo, fu il miglior frutto del feudalismo, e i suoi effetti furono così benefici che la parola cavalleria restò a significare tutto ciò che nel carattere e nei costumi vi può essere di più nobile e di più magnanimo. Basterebbe a darle nome imperituro la sua missione difesa della religione, della donna e dei deboli.

Dalla cavalleria ebbe origine il vero duello cavalleresco che si perpetuò per tanti secoli e che anche oggi, malgrado tutti i possibili temperamenti suggeriti dalla civiltà, non riesce a scomparire.

Cenni sulle vertenze cavalleresche

Dicesi Codice cavalleresco la raccolta delle consuetudini cavalleresche a cui debbono attenersi i gentiluomini ed in ispecial modo gli Ufficiali.

Offesa

È in relazione al rango ed al modo di sentire dell' individuo.

Una sgarbatezza, se per un tale non viene raccolta, per un tal altro invece costituisce un'offesa grave.

Dicesi offeso chi per il primo fu ingiuriato, eccetto il caso di vie di fatto, nel qual caso dicesi offeso chi per il primo fu percosso. Contro le vie di fatto reagire subito con tutti i mezzi, anco colle armi. Non vi è altra soluzione: il duello è necessario.

L' offesa può essere di 1°, 2°, 3° e 4° grado.

1- grado : Se diretta contro il prestigio della persona ingiuriata per esemp.: negare all'individuo come ingegno, coltura, capacità in checchessia. Chi si rende colpevole deve

qualità di decoro,

rispondere di una ingiuria.

2° grado : Se s'intacca l'onorabilità del gentiluomo, esemp.: negare all'individuo veridicità, delicatezza di condotta, elevatezza d'indole, coraggio, mantenimento della parola data e consimili.

Chi si rende colpevole deve rispondere di un insulto.

3° grado : Offesa gravissima. Se diretta contro l'onore del galantuomo o se accompagnata con vie di fatto, esemp.: se negasi all'individuo il senso del mio e del tuo, il rispetto della fede impegnata, il coraggio dei suoi più diretti e stretti doveri, fa fama della famiglia ed in generale comunque le qualità costituenti l'onore morale. L'offensore deve rispondere di un oltraggio.

4° grado : Offesa atroce. Quando tocca la famiglia, chi offende il padre di famiglia nella famiglia. L'offensore deve rispondere di un'onta (vedi codic. cavall. Ital. dall'art. 11 al 23).

L'offeso o chi crede ritenersi tale, nelle 24 ore dell'offesa patita, deve incaricare due gentiluomini dando loro ampio mandato, per la tutela del suo onore.

Questi incaricati si dicono rappresentanti o padrini e sul terreno testimoni. Spetta loro esaminare se nell'offensore vi era intenzione di offendere e di giudicare l'entità dell'offesa per esigere un'adeguata riparazione.

Mancando l'intenzione manca l'offesa e decade nel supposto offeso ogni diritto a riparazione. Se l'offensore nega di aver offeso o respinge la sfida o crede sulla sua coscienza di non essere debitore di riparazioni verso alcuno, è più che sufficiente perché non si dia luogo alla vertenza.

Accertata l'intenzione di offendere, spetta ai rappresentanti di determinare il grado dell'offesa.

Della riparazione

Per ogni ingiuria si ha diritto ad una riparazione pari all'offesa subita. Chi si sottrae all'obbligo morale di dare la dovuta riparazione non è gentiluomo e nemmeno onesto, perché l'onesta non ammette che si debba o si possa impunemente offendere, vilipendere una persona senza rendere quel tanto di riparazione che all'ingiuria si compete.

La riparazione è di tre specie :

1. – Negare l'offesa. È la riparazione migliore che si possa avere.
2. – Presentare le scuse per iscritto o a voce: le scuse però debbono essere fatte prima di scendere sul terreno, sul quale si va solo per sostenere le proprie ragioni e non per riconoscere i propri torti; ciò denoterebbe viltà e la persona che se ne rendesse colpevole perderebbe la qualifica di gentiluomo.
3. – riparazione colle armi (duello).

Ottenuta la riparazione, qualunque essa sia, l'offeso mancherebbe ai più elementari doveri della cavalleria e dell'onestà se perseguitasse o provocasse l'offensore.

Rappresentanti

Non possono essere tali:

1. – Coloro che hanno precedenti giudiziari che abbiano intaccata l'onorabilità.
2. – Coloro che godono cattiva reputazione.
3. – Gli usurai in genere.
4. – Le spie.
5. – i confidenti della polizia.
6. – Gli usurpatori di titoli e di decorazioni.
7. – Gli scrocconi.
8. – Coloro che si sono fatti o che si fanno mantenere da una donna che non sia loro stretta parente.
9. – Coloro che contraessero debiti disonoranti o che si trovano sotto l'imputazione di averne.
10. – I bari.
11. – Coloro che hanno precedentemente rifiutata una riparazione d'onore, senza essere provvisti di un verdetto o di verbali che ne giustificino l'operato, o che abbiano lasciato insolute, senza ragione, altre vertenze.
12. – Tutti coloro che hanno pendente una vertenza d'onore.
13. – Coloro che hanno partecipato comunque all'offesa commessa, allorché una stessa offesa sia stata consumata da più persone e a danno dello stesso individuo.

I rappresentanti o padrini

Sono coloro che vengono nominati da ciascuna parte per rappresentare il loro primo.

Sul terreno si chiamano testimoni. L'incarico di rappresentare una delle parti in vertenza è delicatissimo per quanto onorevole, difficile, pericoloso e per nulla piacevole.

Il mandato di rappresentante procura a chi lo accetta responsabilità gravissima, e di fronte la legge e di fronte al rappresentato. Una volta però accettato l'incarico bisogna tutelare appieno il proprio primo. Per gli ufficiali poi è meglio eccedere, per l'onore dell'uniforme e sia nelle riparazioni che nelle sfide, anziché scendere a facili accomodamenti che fortemente svalutano l'opera dell'ufficiale stesso, oltre che nella considerazione del proprio rappresentato anche di fronte alla parte avversaria. La scelta dei padrini dev' essere fatta con sano criterio, scegliendo gente provata nell'onore e nelle armi, perché occorrendo anche i rappresentanti debbono essere sempre pronti a scendere sul terreno.

Inoltre debbono saper giudicare con competenza l'importanza delle armi adoperate, nonché l'entità delle ferite, ecc.

La missione dei rappresentanti dev'essere missione di pace (s'intende in relazione all'offesa). Per offese semplici o di primo grado, conviene accomodarle all'amichevole; per le offese provocate da atti scortesi e sconvenienti, i rappresentanti cercheranno d'indurre gli avversari a dichiararsi spiacenti, l'uno di aver commesso un'atto scortese, l'altro di avere avuto il torto di trascorrere all'offesa per così poco.

Tutte le volte che una vertenza d'onore, provocata da cause di non grande rilievo, non possa risolversi all'amichevole i rappresentanti si rivolgeranno ad un tribunale arbitro, composto di persone più ragguardevoli del paese, per probità, esperienza ed intelligenza, affinché provochino lo svolgimento pacifico della vertenza. Ed è per questo che i padrini debbono sempre ricevere, da parte dei loro primi, mandati senza restrizione di sorta.

Dunque nello svolgimento di una vertenza d'onore avere sempre lo spirito di conciliazione, ma anche sempre fermezza per non lasciarsi sopraffare dalla parte avversaria.

Per le offese gravi, atroci e per fatti di natura eccezionale non vi è nessuna conciliazione.

Svolgimento della vertenza

Scelti i rappresentanti, si muniscono d'una lettera di nomina motivando, in modo chiaro e conciso, la ragione della sfida. I padrini poi ascolteranno dai loro primi, dettagliamene, i fatti che originarono la vertenza. Detti fatti, se ragioni delicate non lo vietino, si ripetono anche nel cartello di sfida, diretto alla controparte. I padrini portano a destinazione la sfida (attenendosi all'art.87 e 153 del Cod.Ital.) entro le 24 ore dell'offesa. La sfida potrà essere accettata o respinta, in quest'ultimo caso i rappresentanti agiranno conforme all'art. 144 del C.C.I. e porranno ogni loro attenzione nel mettere il rappresentato al riparo di qualsiasi imputazione cavalleresca.

Se la sfida viene accettata, lasceranno il loro recapito per le successive comunicazioni che la controparte avrà cura di fare nelle 24 ore successive alla consegna ed accettazione del cartello di sfida.

All'ora e nel luogo stabilito i rappresentanti delle due parti, si riuniscono per discutere sulla vertenza.

È proprio in queste discussioni dove realmente si rileva l'uomo di onore, di cuore generoso e pieno di coraggio.

Il vero gentiluomo deve ricordarsi che si discute dell'onore e della vita degli altri e che per salvar il suo amor proprio non ha il diritto di esporre inutilmente la riputazione e la vita altrui.

Durante la discussione i padrini devono aprire francamente e lealmente l'animo loro, senza ricorrere a cavilli o a sotterfugi per strappare alla controparte una parola, una frase più o meno sonora, che possa fare acquistare loro fama di abili.

La vera abilità dei rappresentanti è nel sapersi accaparrare la stima e la deferenza dei colleghi e, con l'aiuto loro, tentare, (quando si può) ogni via per la soluzione pacifica della vertenza, con onore di ambo le parti.

Riusciti vani tutti i tentativi per una soluzione civile, pacifica della vertenza, i padrini trattano la soluzione con le armi.

Occorre innanzitutto stabilire la condotta morale, sociale, cavalleresca della parte avversaria (sia padrini che primi) o se vi siano rapporti di sangue o d'interesse fra i contendenti.

Nel primo caso non deve aver luogo il duello, nel secondo caso, quando trattasi di vertenza fra debitore e creditore, avrà luogo lo scontro, quando però sia stato pagato il debito, perché esso non deve pagarsi col ferro o col piombo, ma con denaro sonante.

Se invece nulla risulta a carico loro si procede alla compilazione del verbale di scontro.

Se una delle parti avrà qualche dubbio sull'onorabilità cavalleresca dell'avversario, esporrà chiaramente i suoi dubbi alla controparte, la quale, senza offendersene, dovrà dare tutte le spiegazioni che possono dissipare ogni timore dall'animo degli avversari. Se questi non si ritenessero soddisfatti delle spiegazioni e delle prove fornite, allora spetta alla parte accusata di proporre appello ad un Giurì d'onore perché si pronunci in merito.

In questo caso, seduta stante, gli accusatori devono precisare i fatti per i quali si ritiene il primo avversario indegno.

Gli accusatori metteranno per iscritto, entro 24 ore della sospensione delle trattative, in duplice copia, firmata dal primo accusatore e dai suoi rappresentanti, una dichiarazione dalla quale risulti l'indegnità dell'avversario.

Entro le 24 ore successive e nel termine concordato dalle parti, gli accusatori devono fornire le prove dell'accusa e la parte accusata le controprove. Nel contempo si costituisce il Giurì d'onore e a seconda del suo responso le trattative della vertenza saranno riprese o troncate. Se invece l'accusa d'indegnità è diretta ad uno dei rappresentanti, questi è in obbligo di ritirarsi per non creare difficoltà nella vertenza, esaurita la quale si rivolgerà ad un Giurì d'onore per esaminare la sua condotta. Nel caso nulla risultasse a suo carico egli agirà come si compete ad un gentiluomo offeso.

I rappresentanti dell'offeso, sul loro onore e responsabilità, possono rifiutarsi di consegnare un cartello di sfida all'offensore qualora consti, in maniera assoluta e sia materialmente provato, che è indegno di trattare la vertenza cavalleresca.

In questo caso i rappresentanti hanno l'obbligo di rilasciare una dichiarazione al loro primo, la quale deve essere anche comunicata alla controparte. Essi assumono ogni qualunque responsabilità. L'offensore a sua volta si appellerà ad un Giuri d'onore il quale deciderà in merito.

Esaurito il tema della dignità o meno di trattare la vertenza, i rappresentanti passano all'esame dell'offesa e stabiliscono quale dei due contendenti sia l'offeso e quale l'offensore ed il grado dell'offesa. Ciò stabilito, si passa alla scelta dell'arma ed alle modalità dello scontro. La scelta dell'arma spetta all'offeso, il dettare le condizioni spetta all'offensore. Qui a Palermo invece vige ancora la vecchia consuetudine cavalleresca di Federico II e cioè è l'offensore che sceglie l'arma e l'offeso detta le condizioni.

Non inserire mai a verbale limitazione di colpi, perché oltre a rendere ridicolo il duello comprometterebbe sia i duellanti sia i padrini stessi.

Nel combattimento deve solo impiegarsi una mano: la destra ovvero la sinistra. La legatura dell'arma al polso è facoltativa.

L'ora migliore per lo scontro è circa le ore 11 del giorno.

Sul terreno

Durante la strada, in vettura, tenere alto il morale del proprio primo e se questi è destro deve sedere alla sinistra del suo padrino. Giunti sul terreno (meglio 15 minuti prima dell'ora fissata) i duellanti si tolgono il cappello e salutano in giro in silenzio gli astanti.

I testimoni presenteranno ai loro primi i testimoni e i chirurghi della controparte. Compiute le formalità i duellanti si ritireranno in disparte, non dovendo avere alcuna comunicazione con la parte avversaria.

Il terreno rappresenta uno dei fattori principali del duello: dev'essere piano e spazioso e di uguale condizione di luce per non creare disparità fra i duellanti. La scelta del posto si farà a sorte.

Vestiario

L'abito dev'essere sempre in armonia con le persone che lo indossano e con le circostanze. Le condizioni del vestiario debbono essere uguali per i duellanti ed i padrini di ciascuna parte hanno il dovere di esaminare quello del primo avversario.

Le condizioni, per esempio: camicia con o senz'amido, maglia con o senza maniche, l'uso o non delle bretelle e della cintura dei pantaloni, legatura dell'arma., vanno inseriti nel verbale di scontro.

È consigliabile portare sempre sul terreno guanti usati e cosparsi di pece greca.

Direttore del combattimento

Si chiama direttore del combattimento quello che dai testimoni o dal verbale di scontro viene incaricato di dirigere il combattimento. Generalmente si preferisce colui che è familiare col terreno e che è abituato a dirigere gli assalti in pedana, perché provetto nel giudicare dell'andamento della lotta e dell'opportunità o meno di interrompere lo scontro.

Le qualità che si richiedono in un direttore di scontro sono le seguenti:

1. – Molta pratica delle armi per giudicare a colpo d'occhio dei loro effetti.
2. – Che abbia assistito a parecchi scontri come duellante e come testimone.

3. – Sangue freddo per poter seguire il combattimento in tutte le sue piccole fasi e saperle giudicare a proposito.
4. – Colpo d'occhio sicuro perché non gli sfuggano le più lievi scalfiture.
5. – Molta energia per impedire e reprimere, occorrendo, qualunque infrazione alle regole cavalleresche e alle condizioni dello scontro.
6. – Imparzialità, perché possa giudicare spassionatamente gli atti delle due parti belligeranti.

Chi non ha molta pratica delle armi non può rendersi conto dei colpi tirati e delle loro conseguenze ed è perciò che i duelli condotti da persone poco sperimentate danno, il più delle volte, risultati funesti.

Duello alla Pistola

Sono i più gravi e si fanno per ragioni gravissime.

La capacità schermistica vale poco, però è difficile anche ai più bravi tiratori di colpire nel segno. È raro trovare nei duellanti perfetta calma, perfetta presenza di spirito.

Bastano pulsazioni maggiori, basta un respiro più affannoso, basta scartare la pistola di un millimetro dal piano di tiro per non colpire il segno.

Le specie di duello alla pistola sono:

A piè fermo

Tirando a volontà

Avanzando

Arrestandosi

A Comando

In Italia le forme caratteristiche sono:

1. – Da piè fermo, mirando, o con fuoco a comando.
2. – Avanzando mirando, o con fuoco a comando.

Le condizioni: distanza, avanzata, fuoco ecc. sono inseriti nel verbale di scontro.

Fine del Duello

Terminato il duello redarre subito, e possibilmente sul luogo dello scontro, il verbale di seguito scontro. Chiunque inserisce o lascia inserire a verbale cose contrarie al vero dev'essere senz'altro deferito al tribunale, se vi sono elementi di reato.

Riconciliazione. Si può o non farsi a seconda le decisioni prese dai rappresentanti e la natura dell'offesa.

Visite

Le buone condizioni cavalleresche vogliono che, se uno dei duellanti rimane ferito abbastanza gravemente, il feritore deve prendere spesso informazione sullo stato di salute dell'avversario, e ciò sempre quando vi sia stata la riconciliazione dopo lo scontro. Il feritore però non dovrà mai recarsi all'abitazione del ferito, incaricherà di ciò gli amici che lo assisteranno.

Se i testimoni ed il medico della controparte erano di vecchia conoscenza del duellante, sarà bene che questi faccia loro una visita o lasci almeno al loro domicilio la propria carta da visita. Se gli furono invece presentati per la prima volta sul terreno, al momento dello scontro, è di rigore, portare loro personalmente la carta da visita.

I testimoni del feritore hanno gli obblighi del loro primo verso il ferito, presso il quale si recheranno una o più volte, a seconda della gravità della ferita.

Per i duelli fra gli ufficiali in S.A.P. o fra quelli di complemento attenersi alla circ. N. 246 G.M. 1908 che in sintesi si trascrive.

Quando fra due militari sorga una vertenza cavalleresca è dovere dei loro rappresentanti di tentare ogni mezzo per comporla amichevolmente.

Qualora non riesca possibile comporre la vertenza è obbligo dei rappresentanti di deferire questa al giudizio di un Giurì di Onore, da costituirsi nel modo appresso indicato:

Le violazioni di quest'obbligo costituisce una mancanza disciplinare.

I quattro rappresentanti redigono e firmano una relazione sui fatti che hanno cagionato la controversia e richiedono che il Giurì si pronunzi sulla vertenza. Qualora i rispettivi rappresentanti non siano d'accordo sopra taluni particolari dei fatti, i rappresentanti di ciascuna parte redigono e firmano una relazione propria.

Se le parti, (trattandosi di una gravissima offesa) non intendono far noti i fatti, i rappresentanti debbono farne cenno nella relazione. La relazione o le relazioni, chiuse dai rappresentanti in unico piego con l'indicazione, all'esterno, del grado e del nome delle parti e dei rappresentanti, vengono trasmesse per via gerarchica.

Per l'esercito, se trattasi fra Ufficiali generali, al Comandante del Corpo d'Armata a cui appartiene l'Ufficiale Generale che ha inviato la sfida;

Se trattasi di vertenza fra Ufficiali superiori ed inferiori, oppure di vertenza fra altri militari, rispettivamente al Comando della Divisione o del Corpo a cui appartiene l'Ufficiale o militare di truppa che ha inviato la sfida.

L'autorità superiore a cui è diretto il piego senza prendere cognizione del contenuto, ordina immediatamente il Giurì d'onore, il quale presa conoscenza dei documenti, pronuncia il verdetto.

Le parti, ove ne facciano domanda, dovranno essere sempre intese.

Il verdetto può avere per risultato:

- a) Una dichiarazione che non vi è ragione a contesa:
- b) Un verbale di conciliazione:
- c) Una dichiarazione di non intervento nella vertenza.

Nel 1° e nel 2° caso, se una o ambedue le parti non ravvisino nel verdetto del Giurì sufficiente riparazione all'offesa che ha originato la vertenza, possono nei tre giorni successivi alla notificazione del verdetto stesso, esporne per iscritto o verbalmente le ragioni all'Autorità che ha convocato il Giurì, la quale può confermare il verdetto, oppure può convocare un

nuovo Giurì, il cui giudizio è inappellabile.

Nel 3° caso – le parti sono lasciate libere di risolvere come meglio credono la vertenza.

È obbligo delle parti di attenersi a giudizio definitivo del Giurì, la violazione a tale obbligo costituisce una grave mancanza disciplinare.

Per gli Ufficiali in congedo, quando non sono in servizio, ricorrere al Giurì è obbligo morale.

Verbali (Allegato)

I verbali che si rilasciano sono:

Verbale in seguito a rifiuto di sfida (1 copia)

» in seguito ad accettazione di sfida (2 copie)

» di accomodamento pacifico (2 copie)

» di scontro (2 copie)

» in seguito allo scontro (3 copie)

(Vedi modellario in qualsiasi codice cavalleresco.)

Lettera di nomina di rappresentanti

Data.....ore.....

Ritenendosi offeso dal Sig..... (motivazione dell'appello) Vi prego volermi rappresentare presso la controparte allo scopo di ottenere spiegazioni in rapporto di fatti accennati e, se del caso, una soddisfazione, o una riparazione atta a salvaguardare il mio onore.

Ringraziamenti

(firma).....

Al Sig.....

Lettera o cartello di sfida

Data.....ore.....

Il sottoscritto, ritenendosi offeso dalla S.V. perché (esporre dettagliatamente i fatti che provocarono la sfida) ha pregato i Sigg..... di chiederle in suo nome una spiegazione, una ritrattazione o una riparazione, a seconda di quanto crederanno per la tutela del suo onore.

Avendo i sunnominati Sigg. accettato questo mandato, la S.V. vorrà considerarli quali rappresentanti del sottoscritto e muniti all'uopo di pieni poteri.

(firma).....

Ai Sigg.....

Talvolta nelle vertenze lievi il cartello di sfida è costituito dalla sfida comunicata verbalmente all'avversario, il quale può esigere il cartello scritto conforme come sopra.

Detto documento dev'essere redatto in forma educatissima e senza alcuna frase che possa lontanamente suonare offesa.

Il Cartello di sfida dev'essere presentato personalmente al domicilio dell'avversario non più tardi di 24 ore dall'offesa o dal momento in cui l'offeso venne a conoscenza dell'offesa.

Trascorso questo lasso di tempo non si ha più il diritto di chiedere una riparazione d'onore. Se non trovano in casa la persona, i rappresentanti lasceranno la loro carta da visita, indicandovi sopra l'ora nella quale ritorneranno.

Chi riceve il cartello di sfida deve nominare i suoi rappresentanti entro le 24 ore successive. Se l'offensore non risiede nella città dell'offeso, i mandatarî si recheranno dove abita per consegnargli in proprie mani il cartello di sfida, dopo di che ritorneranno ove risiede l'offeso.

Se entro il termine delle 48 ore i rappresentanti dello sfidato non si presentassero all'appuntamento indicato dagli sfidanti la loro assenza sarà considerata come non accettazione del cartello di sfida.

Se la sfida sarà stata accettata a voce, la risposta si darà pure a voce, se accettata per iscritto anche la risposta dovrà essere per iscritto.

Lettera di accettazione di sfida

Data.....ore.....

In risposta alla comunicazione del..... il sottoscritto dichiara di porsi immediatamente a disposizione del Sig..... e per conoscere, entro le 24 ore, il nome di due persone che lo rappresentano presso i Sigg..... allo scopo di esaminare l'appeal e condurre a termine la questione.

(firma).....

Al Sig.....

Lettera dello sfidato per notificare la nomina dei propri rappresentanti a quelli dell'avversario

Data.....ore.....

Facendo seguito alla dichiarazione (si riferisce alla lettera precedente) ho l'onore di significare alle LL.SS. che avendo pregato i Sigg..... di volermi rappresentare nella soluzione della vertenza sorta con il Sig..... questi Signori hanno mandato ed hanno dichiarato che si troveranno alle ore nel luogo (designare chiaramente l'ora e luogo) per conferire con loro Signori.

(firma).....

Ai Sigg.....rappresentanti del Sig.....

Cap.Francesco Buccellato